



Spett.le Regione Abruzzo

**DPC - Dipartimento Territorio - Ambiente - Sede L'Aquila
DPC002 - Servizio Valutazioni Ambientali**

PEC: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale in materia ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 "Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi Pavimental S.P.A. (oggi Amplia Infrastructures S.p.a.) contrada Tamarete- Zona Industriale nel Comune di Ortona (CH)". Trasmissione integrazioni a seguito di CdS del 12/06/2024.

Con nota acquisita al protocollo della Regione Abruzzo n. 0315212 del 30/08/22, la ditta Pavimental S.P.A., ad oggi Amplia Infrastructures S.P.A. ha presentato "*Istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale in materia ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006*", in relazione al progetto "*Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi Pavimental S.P.A. contrada Tamarete - Zona Industriale nel Comune di Ortona (CH)*".

All'esito della pubblicazione della documentazione riservata agli enti trasmessa ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art 27 bis del D.lgs. 152/06 dal Servizio Valutazioni Ambientali, si sono svolte più sedute del Comitato CCR-VIA al fine della discussione della pratica.

Con Giudizio n. 4094 del 07/12/2023 il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale ha espresso giudizio favorevole sotto precise condizioni ambientali, meglio riportate nel citato disposto n. 4094/2023.

In data 12/06/2024 si è svolta la quarta conferenza dei servizi per la discussione dell'istanza di PAUR conclusa con specifiche richieste di integrazioni, anche in relazione al parere del Comune del 12/06/2024.

Con la presente si intende fornire puntuale risposta a quanto sopra indicato.

AMPLIA Infrastructures
Via Giulio Vincenzo Bona, 95/101
00156 Roma
Tel. +39 06 45682101
ampliaspa@pec.it

Società per azioni soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.A.
Capitale sociale € 30.116.452,34 interamente versato - Codice Fiscale ed iscrizione al Registro delle imprese di Roma n. 00481670586 - C.C.I.A.A. Roma REA n. 526702 - Partita Iva n. 00904791001

www.ampliaspa.it



ISO 14001:2018 ISO 9001:2015
ISO 45001:2018 ISO 14001:2015
ISO 39001:2012 ISO 20415:2021
ISO 37001:2016 UNI-PdR 125:2022
ISO 55001:2015 ISO / IEC 27001:2013

PARERE Comune di Ortona del 12/06/2024

L'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 152/06 definisce la **valutazione d'impatto ambientale** come *"il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto"*.

La lettera b) del citato art. 5 comma 1 definisce invece gli **impatti ambientali** come: *effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori:*

- **popolazione e salute umana;**
- *biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;*
- *territorio, suolo, acqua, aria e clima;*
- *beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;*
- *interazione tra i fattori sopra elencati.*

Il Giudizio n. 4094 del 07/12/2023 del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale, come sopra definita, ha espresso giudizio favorevole in merito agli impatti ambientali generati dal progetto con le dovute mitigazioni proposte e con le prescrizioni indicate nello stesso Giudizio, valutandone quindi anche gli effetti significativi, diretti e indiretti sulla popolazione e la salute umana.

Si precisa inoltre che, per quanto riguarda gli specifici aspetti di impatto la normativa di settore dispone quanto segue:

- Emissioni in atmosfera: L'art. 268 del D.Lgs. 152/06 indica le seguenti definizioni ai fini del Titolo V in merito alle emissioni in atmosfera:
 - b) emissione in atmosfera: *qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di COV nell'ambiente;*
 - a) inquinamento atmosferico: *ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente.*
- Rumore: L'art. 2 comma 1 della L. 445/97 indica le seguenti definizioni all'aspetto rumore
 - a) inquinamento acustico: *l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;*

Le valutazioni ambientali svolte durante il procedimento V.I.A. (terminato con positivo Giudizio V.I.A. n. 4094/2023) e durante il procedimento di rilascio del titolo effettivo in merito all'aspetto emissioni (ad oggi con positiva pronuncia degli organi competenti quali Regione, Asl e Arpa) hanno riguardato la compatibilità delle emissioni in atmosfera così come definite dall'art. 268 del D.Lgs. 152/06 e dell'inquinamento acustico così come definito dall'art. 2 comma 1 della L. 447/95, sopra riportati ed espressamente riferiti anche alla salute umana.

I monitoraggi delle matrici ambientali, proposti nella documentazione oggetto del presente procedimento, fungono quindi da indicatore di conferma di quanto già positivamente valutato ed approvato con Giudizio V.I.A. n. 4094/2023 in termini di impatti ambientali con particolare riguardo anche alla salute umana.

Tutto quanto sopra rispetta già oggi quanto indicato dall'art. 216 del R.D. n. 1265/34 secondo il quale *“una industria o manifattura la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato”*.

Preme inoltre sottolineare quanto segue in merito alle attività insalubri di prima classe:

- L'impianto di confezionamento dell'asfalto è ad oggi esistente e già legittimato per la produzione di asfalto con materie prime vergini, come tra l'altro riportato nel Verbale della CdS del 12/06/2024;
- Le opere previste non riguardano l'installazione di nuovi impianti, ma la realizzazione di opere di mitigazione così come proposte sia dalla Scrivente che richieste dagli enti competenti;
- Le attività di recupero rifiuti da autorizzare prevedono l'impiego (qualora necessario per la definizione della corretta curva granulometrica) di un impianto su cingoli, equiparabile ad esempio ad una pala mobile, per la frantumazione e vagliatura del rifiuti fresato codice EER 170302;
- Per quest'ultima attività le uniche sorgenti emissive sono legate a:
 - Polveri – Emissione diffuse ED4 come riportata nel QRE agli atti, legata al trattamento del fresato che di per sé costituisce un materiale inerte con

caratteristiche tendente all'impacchettamento e quindi a scarso spolveramento e comunque compatibile con la normativa di settore (si veda riferimenti riportati in precedenza) in termini di ricadute delle emissioni. – Il frantoio/vaglio proposto è comunque munito di impianto per abbattimento delle polveri ad acqua;

- o Rumore – Il frantoio/vaglio proposto, fermo restando lo sporadico impiego, è caratterizzato dal basso impatto acustico, comunque, compatibile con i limiti imposti dall'art. 6, comma 1 del DPCM 1 Marzo 1991, come da relazioni tecniche agli atti già positivamente valutate.

Per quanto riguarda le condizioni per la reconsiderazione delle determinazioni dissenzienti, esposte dal Comune di Ortona, si solleva quanto segue:

- Viene imposta la dislocazione di tutte le fonti emmissive a distanze superiori a 300 metri da nuovi riferimenti assoluti nemmeno ricompresi nelle NTA del Piano Regolatore Comunale come, ad esempio, le coltivazioni e le vinificazioni. Tale indicazione non fa riferimento a nessuna specifica per le emissioni coinvolte senza distinzione di attività, matrice o di qualità e quantità;
- Si richiede l'abbattimento delle emissioni odorifere moleste omettendo qualsiasi tipo di valutazione sulle proposte di mitigazione avanzate dalla Scrivente a partire dall'avvio del presente procedimento nell'Agosto 2022 e già positivamente valutate dalle altre amministrazioni coinvolte;
- Il Comune impone alla Scrivente una specifica gestione dei rifiuti originati dalla fresatura in cantieri esterni, consapevole della propria non competenza nel disciplinare tali attività;
- Viene imposta l'interruzione, seppur il sito ad oggi sia inattivo, di qualsiasi attività emissiva nelle ore notturne, senza giustificare il riferimento normativo nazionale, regionale o locale che imponga tale divieto in un'area industriale.

L

Sulla base di tutto quanto sopra si ritiene che il parere espresso dal Comune sopra richiamato:

- Non fornisca una specifica istruttoria in merito alla documentazione presentata nell'ambito del presente procedimento in quanto palesemente omette l'analisi delle proposte presentate;
- Non specifichi a quale precisa attività siano riferite le considerazioni esposte;
- Non motivi la ragione per cui il presente progetto costituisca "nocumento alla salute" considerato che il procedimento di V.I.A è terminato con positivo Giudizio n. 4094/2023 e stante i positivi pareri delle altre amministrazioni coinvolte nel percorso P.A.U.R.
- Fornisca condizioni per la riconsiderazione del dissenso generiche ed illogiche non supportate da riferimenti normativi, ma bensì riconduce a ipotesi soggettive volte esclusivamente al rallentamento del procedimento.
- Non tenga conto delle altre attività classificate come insalubri di prima classe a distanze inferiori a 300 metri dalle abitazioni presenti nell'area industriale di Tamarete nell'analisi dei propri strumenti di pianificazione esistenti (NTA del RUC)

Per quanto riguarda lo stato dei luoghi degli immobili e degli impianti ad oggi esistenti si conferma che il sito è conforme a quanto indicato al Permesso di Costruire in Sanatoria n. 1008 del 05/10/2016 ed in particolare alle planimetrie in esso contenute (si veda Allegato n. 1).

L'attestato di agibilità dell'area è stato rilasciato dal Comune di Ortona con Permesso di Usabilità del 21/10/1993.

Fermo restando quanto sopra la società Amplia Infrastructures S.p.a. ha incaricato tecnici specializzati al fine della revisione di tutte le strutture presenti. La documentazione per la segnalazione certificata di agibilità stata caricata sul portale Suap del Comune di Ortona in data 25/07/2023 come da ricevuta allegata.

PARERE DEL DPC024

In riferimento alle richieste del DPC024, in merito agli aspetti legati agli scarichi idrici, si riporta quanto segue:

- La Scrivente ha da tempo dato incarico a tecnico abilitato per la progettazione e la redazione della documentazione relativa a specifica istanza per allaccio degli scarichi assimilabili ai domestici alla pubblica fognatura dell'area industriale. Detto procedimento è attualmente congelato in funzione degli esiti del presente procedimento. Qualora si arrivi alla positiva conclusione del presente P.A.U.R. la Scrivente riattiverà le attività tecniche per la richiesta di allaccio alla pubblica fognatura;
- Si precisa che l'impianto di trattamento delle acque reflue meteoriche è già realizzato in quanto già in passato oggetto di specifica autorizzazione. Le nuove opere (come indicato nella relazione integrativa del 18/12/23) consistono nella realizzazione di un pozzetto di ispezione delle acque meteoriche di seconda pioggia nella linea dedicata al fine di eseguire una campagna di monitoraggio nel primo anno a seguito della riattivazione dell'impianto. Tale campagna di monitoraggio avrà lo scopo di confermare la conformità dello scarico delle acque di seconda pioggia ai limiti prefissati. Ad ogni modo si sottolinea che tutto l'impianto già realizzato, così come anche il pozzetto di ispezione di futura realizzazione, è ubicato nella particella catastale n. 254 del FM 39 di proprietà della Scrivente. A tal proposito si riporta una planimetria catastale con indicazione dell'impianto di trattamento;
- In Allegato n. 3 si riporta il Verbale di Assemblea della Scrivente Società (REPERTORIO N. 5407 RACCOLTA N. 3573) da cui si evincono le proprietà della Amplia Infrastructures S.p.A., precedentemente Pavimental S.p.a. ed in particolare della particella n. 254 FM 39 del Comune di Ortona (riferimento pagina n. 22 del PDF);



- Per il raggiungimento del corpo idrico ricettore non vengono attraversate ulteriori altre particelle catastali e quindi non vengono coinvolte altre proprietà come visibile dall'estratto di mappa riportato in Allegato n. 2;
- Le attività oggetto del presente procedimento non prevedono acque di processo.

AMPLIA infrastructures S.p.A.
DIRETTORE TECNICO
Ing. Alberto Di Bartolomeo

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1 – Permesso di Costruire in Sanatoria

ALLEGATO N. 2 – Estratto Catastale

ALLEGATO N. 3 – Verbale Assemblea REPERTORIO N. 5407 RACCOLTA N. 3573

ALLEGATO N. 4 – Ricevuta aggiornamento agibilità